



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI SAVONA

SEZIONE 4

N° 4

REG.GENERALE

N° 252/2015

UDIENZA DEL

21/03/2016 ore 09:00

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MANFRA	MICHELE	Presidente
<input type="checkbox"/>	TRUCCO	LUIGI	Relatore
<input type="checkbox"/>	LOMAZZO	GUIDO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

N°

559

PRONUNCIATA IL:

23-3-2016

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

26-10-2016

Il Segretario

[Signature]

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 252/2015
depositato il 15/04/2015

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 20121T000070000 REGISTRO 2012
IPOT/CATASTALE

contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE SAVONA

proposto dal ricorrente:

difeso da:

CANEPA SILVIA
VIA FIUME 2/3 17100 SAVONA SV

R.G. n. 252-2015 - Sez. 4
Bottaro Massimo

Trattasi di ricorso avverso avviso di liquidazione di imposta e irrogazione sanzioni per revoca delle agevolazioni per la prima casa concesse a cessione di immobile in data 27.12.2011 per atto con la motivazione che l'immobile era stato ceduto in data 16.02.2012 ad un Trust con atto Notaio

prima della scadenza quinquennale senza riacquisto entro un anno dalla vendita di altro immobile da adibire ad abitazione principale. Lamenta il ricorrente di aver ceduto l'immobile di cui trattasi a un Trust di famiglia con beneficiari i figli e che tale cessione costituisce un vincolo di destinazione e non un trasferimento a titolo gratuito od oneroso: il ricorrente ha fra l'altro mantenuto la propria residenza nell'immobile. Il ricorrente sostiene pertanto che la costituzione di un trust a favore dei figli con versamento dell'imposta per la donazione e di quella catastale in misura fissa, nel quinquennio, non possa avere come conseguenza la revoca delle agevolazioni per la prima casa dovendosi considerare rilevante il rapporto tra disponente e beneficiari e non quello tra il disponente e il c.d. *Trustee*. Il ricorrente conclude chiedendo dichiararsi l'illegittimità dell'atto impugnato con il favore delle spese processuali. L'Agenzia delle Entrate nelle sue controdeduzioni afferma che l'atto con cui l'immobile è stato ceduto al Trust, e come tale trascritto, rappresenti un passaggio di proprietà a titolo gratuito effettuato nel quinquennio e abbia come conseguenza la perdita del diritto alle agevolazioni a suo tempo godute dal disponente per l'acquisto della prima casa. Il ricorrente versando l'imposta sulla donazione e catastale in misura fissa ha agito illegittimamente dovendo pertanto essere recuperati a suo carico le agevolazioni e applicati sanzioni e interessi. L'Ufficio chiede il rigetto del ricorso e la rifusione delle spese di lite maggiorate in forza del procedimento di mediazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Commissione che il ricorso sia meritevole di accoglimento. Secondo la giurisprudenza prevalente nelle Commissioni, che si condivide, la cessione dell'immobile fatta al Trust non rappresenta un arricchimento patrimoniale immediato del beneficiario, che si avrà soltanto alla scadenza del Trust quando si realizzerà effettivamente il trasferimento a favore dei beneficiari finali. Ne consegue che il Trust debba considerarsi un atto neutro mancando qualsiasi genere di corrispettivo e che giustamente il ricorrente abbia a suo tempo versato le imposte sulla donazione e catastale in misura fissa. Non dovrà pertanto addivenirsi alla revoca delle agevolazioni per la prima casa. La materia controversa e relativamente nuova consente di compensare integralmente le spese di lite.

./.

La Commissione

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Spese di lite compensate.

Savona, 21.03.2015

IL RELATORE
Avv. Luigi Trucco



IL PRESIDENTE
Dott. Michele Manfra



USO RICERCA E STUDI